Base dati sulle sentenze della Cassazione Penale

a cura di ART-ER ATTRATTIVITÀ RICERCA TERRITORIO

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno 2025 | Numero 30039 | Sezione IV

Soggetto Imputato

☐ Datore_Lavoro_Pubblico ☐ Datore_lavoro_Privato ☐ CSP/CSE ☐ Dirigente ☐ Responsabile_Lavori
☐ Committente ☐ Preposto ☑ RSPP ☐ Lavoratore
☐ Altro

Esito

☐ Assoluzione

☑ Condanna ☑ Pena detentiva ☐ Pena detentiva+pecuniaria ☐ Pena pecuniaria ☐ Pena non specificata
☐ Concorso di colpa del soggetto leso ☐ Risarcimento alla costrituita parte civile
Altri elementi

Quantum: 1 anno e 4 mesi di reclusione

☑ 1* Grado: Tribunale Gela in data 11.02.2021 condanna ad 1 anno e 4 mesi di reclusione
☑ 2* Grado: Corte Appello Caltanissetta in data 15.03.2024 conferma il giudizio di primo grado
☐ precedente cassazione
☐ Precedente appello

Classificazione evento

☑ Infortunio
☐ Lesioni ☑ Morte
☐ Malattia
☐ Non riguarda un infortunio

Soggetto leso

☑ Operaio ☐ Artigiano ☐ Impiegato ☐ Imprenditore ☐ Ulteriori soggetti lesi
☐ Altro ☐ Salute Sicurezza

Fattispecie

Dopo aver partecipato alla movimentazione di tubi di acciaio di grandi dimensioni e peso, era intento, assieme ad alcuni colleghi, a raccogliere le attrezzature utilizzate poste alla base della catasta di tubi quando alcuni di questi cadevano improvvisamente dal vertice della piramide e lo travolgevano causandone il decesso.

Tipologia del luogo di avvenimento

☑ Privato ☐ Pubblico
☑ Cantiere ☐ Ufficio
☐ Fabbrica ☐ Altro

Principio di diritto

La Suprema Corte ha da tempo chiarito che il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, RSPP, riveste una posizione peculiare nell'organizzazione aziendale della sicurezza, caratterizzata da un ruolo prevalentemente consultivo e tecnico-valutativo.
È stato precisato che il soggetto incaricato della suddetta funzione può essere ritenuto responsabile, anche in concorso con il datore di lavoro, del verificarsi di un infortunio, ogni qual volta l'evento sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e segnalare, dovendosi presumere che alla segnalazione faccia seguito l'adozione, da parte del datore di lavoro, delle iniziative idonee a neutralizzare tale situazione (Sez. 4, n.24822 del 10.3.2021, Rv. 281433).
Il menzionato principio si fonda su una ratio di carattere sistematico: il RSPP, pur non disponendo di poteri decisionali diretti, è chiamato a svolgere una funzione di sentinella tecnica nell'ambito del sistema prevenzionistico aziendale.
La sua responsabilità penale emerge quando, disponendo delle competenze tecniche necessarie, omette di rilevare situazioni di pericolo che rientrano nel suo ambito di osservazione professionale.
E tuttavia principio altrettanto consolidato che tale soggetto, in quanto consulente del datore di lavoro privo di potere decisionale, risponde dell'evento in concorso con il datore di lavoro solo se abbia commesso un errore tecnico nella valutazione dei rischi, dando un suggerimento sbagliato od omettendo di segnalare situazioni di rischio colposamente non considerate (Sez. 4, n.49761 del 17.10.2019, Rv. 277877).
Questo orientamento riflette l'esigenza di evitare una responsabilizzazione eccessiva di figure puramente consultive, pur mantenendo ferma la necessità che l'expertise tecnica si traduca in un adeguato contributo alla sicurezza aziendale.
Nel contesto specifico dei cantieri temporanei e mobili, la posizione del RSPP si inserisce in un quadro normativo articolato che vede la presenza di molteplici figure garanti (coordinatori per la sicurezza, datori di lavoro delle imprese esecutrici, preposti), ciascuna con specifici ambiti di competenza. La responsabilità del RSPP in tale contesto deve essere valutata in relazione ai suoi specifici obblighi di collaborazione nella redazione del Piano Operativo di Sicurezza e di segnalazione delle situazioni di rischio che dovessero emergere nell'ambito delle sue competenze tecniche.
Il principio fondamentale che emerge dalla pronuncia di merito risiede nella continuità funzionale delle competenze del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. Qualora un soggetto mantenga la supervisione sia della fase precedente sia di quella successiva all'evento critico, conserva il controllo complessivo su tutte le attività coinvolte; tale circostanza impedisce naturalmente la frammentazione delle responsabilità secondo criteri temporali. La continuità si fonda sulla natura stessa dell'obbligo di segnalazione proprio del RSPP, che presuppone necessariamente una verifica autonoma e ininterrotta delle condizioni di rischio, non circoscrivibile a specifici momenti operativi quando le attività comportino evidenti profili di rischio nell'intero sviluppo degli accadimenti.

L'art. 33 del D.Lgs. 81/2008 attribuisce al servizio di prevenzione e protezione compiti di "individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro". Tali funzioni presuppongono necessariamente un'attività di analisi tecnica che non può essere meramente recettiva, ma deve comportare un contributo professionale qualificato.

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della Suprema Corte di Cassazione)

☐ Rigetto_del_ricorso ☐ Ricorso_inammissibile

annullamento ☐ senza rinvio ☑ con rinvio ☐ con_rinvio_ai_soli_fini_civili

Dispositivo

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di H.H., I.I., G.G., E.E., C.C., B.B. e A.A. limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte dì appello di Caltanissetta, cui demanda altresì la regolamentazione fra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità. Visto l'art. 624 c.p.p. dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità dei predetti imputati.
Così è deciso in Roma il 13 maggio 2025.
Depositata in Cancelleria il 1 settembre 2025.

Note

L'argomentazione è immune da vizi, atteso che la condotta del ricorrente non può essere giustificata dall'affidamento sulle valutazioni altrui (in particolare del coordinatore per l'esecuzione), atteso che il soggetto che riveste il ruolo di RSPP è chiamato a fornire un contributo tecnico autonomo e qualificato. L'aver meramente trasposto valutazioni altrui senza un approfondimento critico costituisce di per sé una violazione degli obblighi professionali.

I contenuti della presente scheda sono stati redatti da ART-ER S. Cons. p.A. ad uso interno e per i propri soci; come tali costituiscono materiale di lavoro.